

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Valente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2014 promossa da:

SOCIETÀ S.R.L.

ATTRICE/I

Contro

BANCA

CONVENUTA/I

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la **SOCIETÀ S.R.L.**, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio la **BANCA**, in persona del legale rappresentante, deducendo: di aver stipulato in data 12.3.2009 con la convenuta un "contratto di prestito aziendale" per l'importo di €100.000,00; che la clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi è nulla per violazione degli artt.1284, 1346 e 1418 c.c.; che il tasso di interesse applicato ai piano di ammortamento è difforme da quello pattuito, oltre ad essere usurario; che la clausola relativa alla c.d. "opzione floor" era stata applicata in violazione agli obblighi gravanti sull'intermediario.

Chiedeva, pertanto, che previo ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art.117 TUB, fosse determinato il dovuto alla banca e la condanna della stessa alla restituzione in favore dell'attrice delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva l'istituto bancario convenuto e resisteva alla domanda.

Espletava attività istruttoria (prove documentali e CTU contabile per la verifica dell'effettiva ricorrenza di elementi di indeterminatezza nelle pattuizioni in materia di tassi), in esito alla discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.p.

La domanda va rigettata.

Va in primo luogo osservato che il prestito in esame stipulato in data 12 marzo 2009 è a tasso variabile ancorato all'EURIBOR; è stato, in data 19 novembre 2009, oggetto di sospensione — nel corso del quale sono maturati gli interessi contrattuali pattuiti da recuperare — e che in data 6 luglio 2011 è stato "rinegoziato" con modifica (maggiorazione) dello spread applicato e della durata (maggiore) del prestito.

Dalla relazione del CTU emerge che le pattuizioni relative ai tassi sono analitiche e si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati che danno luogo ad una univoca applicazione; il che vale a dire che tali clausole, da un punto di vista giuridico, soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla

disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità, come costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12276/10).

Infatti, il CTU non ha segnalato che sulla base dello stesso testo negoziale è possibile pervenire a diversi piani di ammortamento, per così dire alternativi.

Pertanto, la lamentata indeterminatezza degli interessi pattuiti è infondata.

Non si rinvengono in atti dati certi dai quali desumere che la Banca nel corso del rapporto abbia errato nell'applicazione dei tassi di interesse pattuiti ancorati all'Euribor.

Invero in atti si rinvengono diversi prospetti relativi al "dettaglio movimenti prestito aziendale: quello predisposto dal CTU e quello predisposto dal CTP di parte attrice, non collimanti tra loro, Eppure sono stati redatti sulla base degli stessi rendiconti bancari.

Il parametro dei pagamenti - ovvero della misura che tiene conto non delle somme pretese dal finanziatore ma di quelle effettivamente pagate, comprensive di eventuali interessi di mora pagati a fronte di ritardati pagamenti - è un parametro che per esprimere correttamente il costo reale del finanziamento necessita che l'operazione sia conclusa, ovvero che almeno il debito in linea capitale sia stato interamente rimborsato — circostanze, queste, non sussistenti nella specie.

Quanto, poi, alla dedotta usurarietà del prestito in argomento va osservato che il tasso soglia all'epoca della stipulazione del finanziamento era pari a 9,33%, come riconosciuto dalla stessa attrice.

Pertanto, appare evidente che il tasso corrispettivo del finanziamento è lontano dal tasso soglia, né il CTU ha rinvenuto elementi di fatto che possano indurre a ritenere che vi sia stato uno sforamento (vedasi pag. 36 della relazione peritale in atti).

Nel contratto, le parti hanno, poi, pattuito che gli interessi di mora sarebbero stati calcolati ad un tasso pari a tre punti in più del tasso convenzionale, che si ripete era ancorato all'Euribor e, dunque, variabile.

È indubbio, alla luce dell'art., comma 1, del d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall'art. 1. 1.28.2,2001, 11.24, che anche gli interessi moratori soggiacciono alla disciplina antiusura. Tuttavia, il Legislatore ha mancato di precisare quale sia il limite superato il quale tali interessi debbano considerarsi usurari. In particolare, ci si chiede se per la valutazione del carattere usurario degli interessi moratori si debba fare riferimento allo stesso tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, ovvero assuma rilevanza un indice ulteriore e diverso.

In precedenza si è evidenziato come la legge rimetta al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio (TEGM), «comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse», in virtù del quale viene individuata la soglia, il cui superamento comporta la qualificazione degli interessi come usurari. Ebbene, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del 1996, le Istruzioni della Banca d'Italia del 30.9.1996, e quelle che ad esse sono seguite, hanno stabilito che dal calcolo del tasso di interesse delle operazioni oggetto di rilevazione sono esclusi «gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo».

Tale esclusione certamente non è sufficiente a ritenere che il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi non possa trovare applicazione con riferimento a quelli moratori. Infatti,

la funzione del TEGM è quella di individuare un indicatore fisiologico medio del mercato, determinato periodicamente sulla base delle condizioni che gli istituti di credito comunemente applicano a specifiche operazioni economiche di natura omogenea. In altri termini, tale valore sintetico di riferimento rappresenta lo «specchio» di quelli che sono comunemente gli oneri che gli istituti di credito applicano alla clientela. Pertanto, il TEGM consiste nell'individuazione del «normale prezzo» del credito, costituito dalla media dei tassi ordinariamente impiegati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Da ciò consegue che i criteri di rilevazione statistica di questo tasso possono mutare nel tempo, a seconda di quelli che sono gli usi adottati dagli istituti di credito (esempio tipico potrebbe essere quello delle commissioni di massimo scoperto, che in un primo momento non erano state ricomprese ai fini della determinazione del TEGM, e successivamente sì).

Dunque, la circostanza che un determinato elemento di costo non sia ricompreso nel TEGM comporta esclusivamente che lo stesso, per il suo carattere «patologico» (come accade per gli interessi moratori) o per il fatto che non venga comunemente applicato dalle banche, non concorre a determinare il normale prezzo del credito; ma ciò non significa che di tale elemento non si debba tener conto al fine di verificare il superamento del c.d. tasso soglia: infatti l'art. 644, comma 4°, cod. pen. è chiaro nel prevedere che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». In altri termini, per verificare il superamento del c.d. tasso soglia si dovrà tener conto di ogni forma di commissione, remunerazione e spesa, previsti dalla banca, anche se di tali elementi di costo, il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia non hanno tenuto conto per la determinazione del TEGM sulla base del quale il suddetto tasso soglia è stato individuato.

Del resto, se così non fosse alle banche basterebbe prevedere delle voci di costo particolarmente «originali» e inconsuete, come tali certamente escluse dal TEGM, per far sì che le stesse non concorrano nella verifica del superamento del tasso soglia (sui punti si è generata confusione per il fatto che il decreto del Ministero del Tesoro, relativo alla pubblicazione dei tassi d'usura, riporta all'art. 3, comma 2°: «*Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art.2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia*»; ma tale previsione, per ragioni — come detto — di carattere logico prima ancora che giuridico, non può portare ad accogliere conclusioni diverse rispetto a quelle appena prospettate). La circostanza che gli interessi di mora non concorrano per la determinazione del TEGM, non comporta che la soglia di usura determinata sulla base di tale tasso medio, non trovi applicazione con riferimento ad essi.

Tuttavia, l'irrilevanza dei tassi di mora per l'individuazione del TEGM, se non rappresenta un elemento di per sé determinante per fornire una risposta al quesito posto sopra, certamente testimonia l'evidente estraneità degli interessi moratori a quella che è la regolamentazione della fase, per così dire, «fisiologica» del rapporto. Infatti, anche nell'ottica di una visione unitaria del fenomeno degli interessi, prospettata nel paragrafo precedente, non può negarsi che gli interessi di mora, oltre ad essere caratterizzati da una funzione di natura remunerativa, rappresentano anche una risposta sanzionatoria dell'ordinamento all'inadempimento del debitore, da cui traggono origine. Quindi, se da un lato l'omogeneità funzionale degli interessi moratori e corrispettivi determina l'assoggettabilità di entrambi alla disciplina antiusura, dall'altro non si può tradurre nel medesimo trattamento anche da un punto di vista applicativo.

Del resto, è evidente che le banche nella determinazione degli interessi moratori tengono conto di elementi di rischio e circostanze di fatto che invece certamente non rilevano ai fini della previsione degli interessi corrispettivi. Non a caso, nel resoconto della consultazione

sulla disciplina dell'usura della Banca d'Italia del 2009 si evidenzia che «Gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione del TEG in quanto riferiti a situazioni di deterioramento del rapporto e a casi di inadempimento, che normalmente determinano un inasprimento delle condizioni economiche inizialmente applicate. L'eventuale inclusione degli interessi di mora nel TEG andrebbe ad innalzare le soglie applicabili ai rapporti "normali", lasciando margini per ingiustificati incrementi nell'onerosità del finanziamento».

Pertanto il TEGM, che rispecchia il normale prezzo del credito nella fase «fisiologica» del rapporto, non rappresenta un parametro adeguato per verificare l'eventuale sproporzione degli interessi di mora, che invece attengono ad una fase «patologica» dell'esecuzione del contratto.

Di talché, è essenziale che venga fissato un apposito tasso soglia relativo agli interessi di mora, che - al pari di quanto accade per il TEGM - sia espressione delle condizioni comunemente applicate dalle banche, in caso di inadempimento del debitore.

Di questa esigenza ha già dato atto in passato la dottrina.

Una risposta a tale esigenza - seppur, come si vedrà, non completamente esauriente — è stata fornita dal Ministero del Tesoro, il quale a partire dal marzo 2003, nei decreti di rilevazione dei tassi soglia, all'art. 3, comma 4°, menziona un'indagine campionaria effettuata dalla Banca d'Italia nel terzo trimestre del 2001, dalla quale è emerso che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è risultata pari a 2,1 punti percentuali.

Nello specifico, i decreti ministeriali a partire dal marzo 2003 prevedono che *«I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1°, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali»*.

Ebbene, se da un lato il Ministero del Tesoro non è chiaro nel prevedere un autonomo tasso soglia con riferimento agli interessi moratori, facendo riferimento ad una semplice «indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi», dall'altro ci si domanda se competa ad esso di fissarlo, in mancanza di una espressa indicazione normativa al riguardo.

Infatti, la l. n.108/1996 sembra attribuire al Ministero il compito di individuare un tasso soglia unico, suscettibile di differenziazione solo in base alle differenti categorie di operazioni (art. 2, comma 2, l.n.108/1996), e non pare - almeno stando ad una interpretazione di carattere strettamente letterale - che la diversificazione prevista sulla base della natura delle operazioni possa essere estesa anche alla natura degli interessi che le caratterizza, consentendo così al Ministero di stabilire un tasso soglia per gli interessi moratori diverso rispetto a quello previsto per gli interessi corrispettivi.

Intanto, subito dopo la pubblicazione del decreto ministeriale del marzo del 2003, citato in precedenza, l'Associazione Bancaria Italiana ha indirizzato alle proprie associate una lettera circolare (n. 4691 del 25.9.2003), nella quale ha sottolineato che: «In merito a tale importante chiarimento normativo, prime autorevoli interpretazioni della dottrina hanno espresso un orientamento positivo, evidenziando come il tasso soglia degli interessi moratori vada quindi oggi determinato nella percentuale prevista per gli interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata della metà». A sostegno di quanto affermato, l'Al31 richiama un parere della Prof.ssa Severino di Benedetto, allegato alla nota ed espressamente commissionato al riguardo, in cui la stessa afferma che *«appare (...) corretto individuare il*

tasso soglia degli interessi moratori nella percentuale pari a quella rilevata (rispetto alle varie operazioni classificate) per gli interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata del 50%», e che «ad escludere la configurabilità di un comportamento usurario sembra sufficiente la previsione - nella operazione complessivamente considerata - di una percentuale che non oltrepassi il tasso soglia degli interessi moratori (pari - come si è detto - al tasso medio rilevato per gli interessi corrispettivi, maggiorato di 2,1 punti percentuali, aumentato del 50%), senza che occorra rispettare un requisito di proporzionalità tra tasso di mora e tasso corrispettivo».

La parte del suddetto parere citata nella lettera circolare dell'ABI non è sufficiente a far venir meno le incertezze in merito alla configurabilità di un autonomo tasso soglia per gli interessi moratori, nei termini innanzi indicati. Tuttavia, la circostanza che, per i motivi esposti in precedenza, il TEGM non possa rappresentare un valido parametro per gli interessi di mora, impone - in mancanza di qualsiasi ulteriore criterio - di prendere in considerazione, ai fini della verifica del carattere usurario degli stessi, la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, su citata.

Dunque, prendendo in considerazione la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, appare evidente che il tasso di mora del prestito de quo è lontano dalla soglia.

Parte attrice ha, infine, sostenuto che il prestito in esame contiene una commissione, identificata nel tasso minimo applicato (c.d. *floor*), atta a determinare uno squilibrio contrattuale, economicamente vantaggioso solo per l'istituto di credito, non risultando, contestualmente, la presenza di un'analoga opzione (c.d. *cap*, ossia un tasso massimo da applicarsi al contratto), idonea a contrapposti alla clausola *floor*, che esercitasse un'opzione riequilibratrice a vantaggio del mutuatario.

Tale assunto è privo di pregio.

Invero, la previsione del c.d. *floor* è contenuta in una specifica clausola contrattuale approvata dal cliente: nessuna indeterminatezza, pertanto, e nessuna previsione occulta.

Diversamente da quanto sostiene parte attrice la clausola *floor* è sufficientemente chiara e comprensibile per la cliente e di certo non rientrante nella previsione di cui all'art. 1146 c.c.

Quanto alla denuncia di squilibrio contrattuale, trattasi di affermazione infondata, atteso che il nostro ordinamento non pone alcun obbligo in capo agli istituti di credito di compensare obbligatoriamente una clausola *floor* con una clausola *cap*, né, viceversa, di compensare una clausola *cap* con una di segno opposto di tipo *floor*.

La clausola *floor*, se contenuta in una specifica clausola contrattuale, se approvata dal cliente per iscritto; se redatta in modo chiaro e ben comprensibile, come nella specie, è del tutto lecita.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- pregio dell'opera prestata;

tenuto conto delle attività processuali in concreto svolte dall'avvocato di parte vittoriosa e ritenuto che, nella specie, le questioni giuridiche trattate non hanno richiesto un particolare impegno professionale, si reputa congruo liquidare in favore della parte convenuta 6.4.835,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. OMISSIS/2014 R.G. Cont., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

a) rigetta la domanda;

b) condanna la società **SOCIETÀ**, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società **BANCA** in persona del legale rappresentante, che si liquidano in euro 4,835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oltre CAP e IVA sull'imponibile nella misura di legge.

Il Giudice Unico
Marina Valente

Depositata in data 16 ottobre 2017